

Capitolo I

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

di Giuseppe Ferri jr

Il capitolo, dopo aver ricostruito la struttura e la funzione della società in accomandita per azioni, affronta gli specifici problemi sollevati dalla relativa disciplina, alla luce di un costante confronto con quella della società per azioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2452-2461 c.c.

SOMMARIO: 1. Il tipo. – 1.1. La collocazione sistematica. – 1.2. Gli accomandatari. – 1.3. Struttura e funzione. – 2. La responsabilità patrimoniale. – 2.1. La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. – 2.2. L'estensione del fallimento della società. – 2.3. I patrimoni destinati. – 3. L'atto costitutivo. – 3.1. Il contenuto: l'indicazione degli accomandatari. – 3.2. (*segue*): la denominazione sociale. – 3.3. Le modificazioni. – 4. L'amministrazione. – 4.1. La nomina. – 4.2. La cessazione dalla carica: la revoca. – 4.3. (*segue*): le altre cause. – 4.4. La disciplina del rapporto di amministrazione. – 5. Gli organi di controllo. – 5.1. Nomina, revoca e azione di responsabilità. – 5.2. Il sistema dualistico. – 5.3. Il sistema monistico. – 6. Lo scioglimento. – 6.1. Le cause di scioglimento. – 6.2. La liquidazione.

1. Il tipo

1.1. La collocazione sistematica

La società in accomandita per azioni, fin dalla sua introduzione, rappresenta il **tipo** di società lucrativa di gran lunga meno utilizzato dalla prassi: il **declino funzionale** di tale forma di organizzazione risulta poi ulteriormente accentuato all'esito della riforma organica delle società di capitali, la quale, pur non avendo modificato, se non marginalmente, il *testo* della relativa disciplina, tanto di quella ad essa dedicata in via esclusiva, quanto di quella applicabile a tutte le società di capitali, ha alterato, sensibilmente, il *contesto* nel quale essa risulta inserita¹.

¹ GALGANO F.-GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. Galgano*, vol. XXIX, tomo I, *Le nuove società di capitali e cooperative*, III ed., Padova, 2006, 761 s. e 783 s.; VATTERMOLI D., *Le accomandite per azioni all'alba del nuovo millennio*, in *Riv. società*, 2007, da 685, 686 s.; ABRIANI N., *La società in*

Da un lato, infatti, la previsione di una specifica responsabilità gravante su chi esercita **attività di direzione e coordinamento di società**, e la conseguente moltiplicazione degli obblighi, in tal caso risarcitori, gravanti, oltre che sulla società, sui suoi amministratori, ha reso più onerosa, e più rischiosa, la sua forma di utilizzazione più diffusa, quella cioè in funzione di “cassaforte familiare”, mentre dall’altro la possibilità di personalizzare la struttura della **società a responsabilità limitata**, segnatamente mediante il riconoscimento ai soci di diritti particolari relativi all’amministrazione, ha ridotto, sotto un diverso profilo, l’appetibilità della società in accomandita per azioni, nella quale una analoga personalizzazione si accompagna alla previsione, in capo agli amministratori, della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e alla fissazione di un capitale minimo di importo più elevato.

In realtà, la **società in accomandita per azioni** sembra comunque poter svolgere una propria **funzione**, rispetto, in particolare, alla società per azioni: essa, se per un verso consente, al pari di quest’ultima, e a differenza della società a responsabilità limitata, un illimitato accesso al mercato del capitale di rischio, per altro verso presenta una struttura che consente di svincolare il controllo, per quanto non necessariamente individuale, dall’entità della partecipazione, a fronte di un costo, quello della responsabilità illimitata degli amministratori, solo apparentemente eccessivo², prestandosi, in vero, ad essere ridotto, se non addirittura eliminato.

La scelta di confrontare il tipo in esame esclusivamente con le altre società di capitali, e non con quelle di persone, né, in particolare, con la società in accomandita semplice, discende, a sua volta, dalla circostanza che la società in accomandita per azioni, nel sistema inaugurato dalla codificazione del 1942, e ribadito dalla riforma organica, rappresenta una **variante della società per azioni** e, al pari di questa, appartiene al novero delle società di capitali.

A tale conclusione, pressoché incontestata³, si perviene muovendo dall’art. 2454 c.c., che afferma la diretta applicabilità alla società in accomandita per azioni delle norme dettate in materia di società per azioni, seppur nei limiti della compatibilità con quelle di cui agli art. 2452 ss. c.c.: un criterio, questo, che, come si avrà modo di mettere in luce a proposito dei c.d. sistemi alternativi di amministrazione

accomandita per azioni, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., vol. IV, *Le società per azioni*, Padova, 2010, da 1069, 1075. In argomento, v. altresì BARCELONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *Della società in accomandita per azioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano F., Bologna-Roma, 2005, *sub artt.* 2452-2461, 56 s., e *sub artt.* 2455-2459, 235 s.; CORSI F., *Le società in accomandita per azioni*, in *Tratt. Rescigno*, II ed., 16, *Impresa e lavoro*, tomo III, Torino, 2011, da 713, 727 s., e 742 ss.

² COSTI R., *L’azionista accomandatario*, Padova, 1969, 35 s. e 78 ss., e, più di recente, VATTERMOLI D., *op. cit.*, 687.

³ BARCELONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. cit.*, *sub artt.* 2452-2461, 1 s.; GALGANO F.-GENGHINI R., *op. cit.*, 761 s. e 766 s.; ABRIANI N., *op. cit.*, 1069; CORSI F., *op. cit.*, 717 s.; COLOMBO G., *Le società in accomandita per azioni*, in *Le Società*, 2021, da 882, 883.

e controllo, consente di ritenere in via di principio applicabile alla prima l'intera disciplina della società per azioni, beninteso con gli adattamenti che si rendessero necessari, con l'unica eccezione delle disposizioni radicalmente incompatibili con quelle dettate negli articoli da ultimo citati, che offrano cioè una soluzione diversa ai medesimi problemi affrontati da questi ultimi.

Sulla base di queste premesse, appare opportuno rinunciare ad offrire un quadro completo della disciplina della società in accomandita per azioni, e concentrarsi sui tratti differenziali che essa presenta rispetto a quella della società per azioni: vale a dire, oltre che sulle regole dettate con esclusivo riguardo alla prima, su quelle che, per quanto dettate a proposito della seconda, richiedano, al fine di essere applicate alla società in accomandita per azioni, gli adattamenti di cui si diceva.

1.2. *Gli accomandatari*

Da un punto di vista tipologico, la società in accomandita per azioni condivide con la società per azioni il **carattere** necessariamente **azionario della partecipazione**, ma se ne distingue alla luce dello specifico ruolo ricoperto dalla figura degli **accomandatari**.

In questo ordine di idee, deve avvertirsi, la lettera dell'art. 2452 c.c. potrebbe risultare fuorviante, e sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, essa sembra assegnare rilevanza, accanto agli accomandatari, anche agli accomandanti, e cioè alla presenza, come nella società in accomandita semplice, di una duplice categoria di soci, mentre dall'altro potrebbe indurre ad individuare il tratto distintivo tra le stesse nella diversa disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali.

In realtà, quanto al primo aspetto, deve innanzitutto notarsi che la (restante) disciplina della società in accomandita per azioni non menziona più i **soci accomandanti**, che in vero risultano normativamente del tutto indeterminati, prestandosi ad essere definiti esclusivamente nei termini, logicamente negativi, di soci non accomandatari: e che, proprio per ciò, assumono una posizione del tutto coincidente a quella dei soci, e dunque degli azionisti, di società per azioni⁴.

Al contrario, l'unica figura effettivamente caratteristica della società in accomandita per azioni è appunto quella degli **accomandatari**: una figura, questa, che la dottrina è solita far coincidere con quella di amministratore di società in accomandita per azioni, con l'esito di esaurire il tratto distintivo di tale tipo sociale rispetto a quello di società per azioni nella peculiare e diversa disciplina del *rapporto di amministrazione*⁵; si sostiene, in particolare, non soltanto che, nella so-

⁴ COSTI R., *op. cit.*, 162 s.; GALGANO F.-GENGHINI R., *op. cit.*, 781; VATTERMOLI D., *op. cit.*, 690; LIBONATI B., *Corso di diritto commerciale*, Milano, 2009, 481 ss., spec. 483 e 487 s.; ABRIANI N., *op. cit.*, 1070 s. e 1073.

⁵ COSTI R., *op. cit.*, 129 s., 161 ss. e 144 s.; BARCELLONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. cit.*, *sub*

cietà in accomandita per azioni, la carica di amministratore, oltre a poter essere ricoperta solo da soci, non tollererebbe, come meglio si dirà, la previsione di termini finali di durata: ma che sia proprio ad essa che l'ordinamento mostra di ricollegare quella responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali che rappresenterebbe appunto il tratto distintivo, secondo quanto si ricava dall'art. 2452 c.c., della figura di accomandatario.

Siffatta ricostruzione, attualmente assai diffusa, per non dire pressoché unanimemente accolta, risulta senz'altro condivisibile in ordine ai presupposti e alle conseguenze dell'assunzione della carica di amministratore: non sembra infatti seriamente revocabile in dubbio che, diversamente da quanto accade in ordine alla società per azioni, solo i soci, e cioè gli azionisti, possono essere nominati amministratori⁶, e che siano gli amministratori, in quanto tali, a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali⁷, né, più in generale, appare contestabile la sussistenza, tra le posizioni di amministratore e di accomandatario, di un legame normativo particolarmente stretto.

A destare perplessità, come già si è avuto modo altrove di osservare⁸, è, piuttosto, la reciproca identificazione degli amministratori con gli accomandatari: una conseguenza, questa, che, muovendo dalle premesse suddette, sulle quali non si è avuto difficoltà a concordare, risulta non solo perfettamente giustificata, e anzi addirittura inevitabile; ma, ed è questo il punto, solo se si riservi, anche nella società in accomandita per azioni, come nella società in accomandita semplice, la qualificazione di accomandatario ai soci, in tal caso agli azionisti, che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali: sempre che cioè si utilizzi il termine di accomandatario come *sinonimo* di socio illimitatamente responsabile.

In realtà, l'analisi della disciplina positiva induce a precisare che, se è vero che coloro che l'atto costitutivo indica come accomandatari sono automaticamente amministratori, e se è vero altresì che chi accetta la carica di amministratore assume, altrettanto automaticamente, la posizione di accomandatario, se è vero, insomma, che l'assunzione di una posizione implica, vicendevolmente, anche quella

artt. 2455-2459, 130 s., 139, 143, 149 ss., 156 ss., 192 s. e 213, *sub art.* 2460, 243 s. e 247 ss., e *sub art.* 2361, 254 ss.; GALGANO F.-GENGHINI R., *op. cit.*, 762; VATTERMOLI D., *op. cit.*, 688 s., 693, 701 e 708; ABRIANI N., *op. loc. ult. cit.*: in senso diverso, v. COLOMBO G., *op. cit.*, 894. In argomento, v. CORSI F., *op. cit.*, 720 ss. e 744.

⁶ COSTI R., *op. cit.*, 181 s., 184 s. e 187 s.; SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 418 s.; SCHIUMA L., *Della società in accomandita per azioni*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli M.-Santoro V., tomo II, artt. 2423-2461 c.c., Torino, 2003, da 1043, *sub art.* 2452, 1044; BARCELLONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. cit.*, *sub artt.* 2452-2461, 1, *sub art.* 2452, 64 e 70, e *sub artt.* 2455-2459, 131 ss. e 155 s.; VATTERMOLI D., *op. cit.*, 705; ABRIANI N., *op. cit.*, 1071: in senso diverso, v. COLOMBO G., *op. cit.*, 889 s.

⁷ COSTI R., *op. cit.*, 71, 122 ss., 201 e 203 s.; ABRIANI N., *op. loc. ult. cit.*

⁸ Nel lavoro dal titolo *Della società in accomandita per azioni*, in *Comm. Schlesinger*, continuato da Busnelli F.D.-Ponzanelli G., Milano, 2020, *sub art.* 2452, 15 ss., 28 ss. e 31 ss.

dell'altra, è altrettanto vero che alla cessazione dalla carica di amministratore non consegue il venir meno della qualifica di accomandatario, né la perdita di tale qualifica comporta la cessazione da quella carica: come dimostra la **diversa disciplina** prevista per la **nomina** alla carica di amministratore e, rispettivamente, per la **revoca** dalla stessa, la circostanza cioè che mentre quest'ultima richiede soltanto una deliberazione dell'assemblea straordinaria, o meglio adottata con le relative maggioranze, la prima necessita che una deliberazione siffatta sia inoltre accompagnata dal consenso di tutti gli accomandatari, al pari, si noti, delle modificazioni dell'atto costitutivo.

In questa prospettiva, allora, si tratta di distinguere nettamente tra loro le posizioni di **accomandatario** e, rispettivamente, di **amministratore**, non soltanto sotto il profilo del *contenuto normativo*, ma anche, e prima ancora, sul piano della *rilevanza giuridica*: la **posizione di accomandatario**, diversamente dalla carica di amministratore, presenta, infatti, una **rilevanza statutaria**⁹, che trova cioè la propria fonte in una clausola dell'atto costitutivo (art. 2455 c.c.), con la conseguenza che tanto il suo acquisto quanto il suo venir meno implica una modificazione di quest'ultimo, e dunque richiede, oltre ad una deliberazione dell'assemblea straordinaria, il consenso di tutti gli accomandatari (artt. 2457, comma 1, e 2460 c.c.). In questo ordine di idee, gli **accomandatari**, e come detto essi soltanto, ben possono definirsi in termini di **categoria di soci**, nel senso, proprio, che tale espressione assume in ordine alla società in accomandita semplice: per indicare, cioè, non già i titolari di una categoria speciale di azioni, ma quei soci, e dunque quegli azionisti, ai quali è lo stesso atto costitutivo a riconoscere specifiche prerogative.

Per altro verso, e conseguentemente, il **contenuto normativo** di tale posizione, e dunque delle prerogative ad essa ricollegate, è rappresentato non tanto, o comunque non solo, dal potere di amministrazione, e dalla relativa responsabilità illimitata, quanto piuttosto, e prima ancora, da quello che, descrittivamente, può indicarsi in termini di **potere individuale di veto** in ordine alle modificazioni statutarie¹⁰, del quale, si noti, gli accomandatari non possono essere privati senza il proprio consenso: il che, a sua volta, dipende non già, genericamente, dalla rilevanza statutaria che esso presenta, dal fatto, cioè, che tale prerogativa trova la propria fonte nell'atto costitutivo, quanto piuttosto, ed in particolare, dalla circostanza, specifica della società in accomandita per azioni, che per modificare l'atto costitutivo che ne rappresenta appunto la fonte è in ogni caso necessario il consenso di tutti i suoi titolari.

⁹ GALGANO F.-GENGHINI R., *op. cit.*, 763 s.; LIBONATI B., *op. cit.*, 484, 486 e 489: in senso diverso, v. COSTI R., *op. cit.*, 145 ss.

¹⁰ GALGANO F.-GENGHINI R., *op. cit.*, 761 ss., 763 s., 779 s. e 783.

Al contrario, la carica di *amministratore*, anche nel tipo sociale in esame, resta pur sempre instabile¹¹, prestandosi a venir meno all'esito della revoca, che, oltre a risultare efficace pur in assenza di giusta causa, non richiede il consenso unanime degli accomandatari: risultando, per ciò solo, inidonea a modificare l'atto costitutivo, e, in particolare, a privare l'amministratore revocato della qualità di accomandatario¹², e del relativo potere di veto, del quale pertanto costui potrà continuare ad avvalersi anche dopo la cessazione del rapporto di amministrazione.

Più in generale, quella di accomandatario è una posizione che, al pari dei diritti particolari disciplinati in materia di società a responsabilità limitata, se da un lato risulta strettamente legata alla persona (non necessariamente fisica) del socio al quale l'atto costitutivo l'abbia riconosciuta¹³, e dunque del tutto estranea al contenuto delle relative azioni¹⁴, e per ciò solo **intrasferibile**¹⁵, dall'altro presuppone pur sempre l'attuale sussistenza in capo al suo titolare della **qualità di socio**, il venir meno della quale, a qualunque causa ciò sia dovuto, comporta automaticamente l'estinzione di tale posizione: la cessione da parte dell'accomandatario ad un terzo dell'intero pacchetto azionario, insomma, vale a far subentrare l'acquirente nella sola posizione di azionista, se si vuole di accomandante, e non anche in quella di accomandatario, e, proprio per tale ragione, deve ritenersi in via di principio libera¹⁶.

Ciò non toglie, del resto, non soltanto che l'ipotesi sistematicamente ordinaria, se non altro per la ragione che essa si verifica, in via per dir così residuale, in assenza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, è quella in cui la carica di amministratore si configuri a tempo indeterminato: ma anche, e conseguentemente, che la stessa sostituzione degli amministratori rappresenta, parallelamente, una vicenda in certo senso straordinaria, dal momento che, di regola, ove non ricorrano specifiche cause di cessazione dell'incarico, a ricoprire la carica di amministratore continueranno ad essere gli accomandatari indicati nell'atto costitutivo, vale a dire i primi amministratori.

¹¹ COSTI R., *op. cit.*, 149 ss. e 167 s.; SCHIUMA L., *op. cit.*, sub art. 2459, 1058; BARCELLONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. cit.*, sub artt. 2455-2459, 139 ss., 149 e 153.

¹² LIBONATI B., *op. cit.*, 481, 485 ss.: in senso contrario, v. COSTI R., *op. cit.*, 113, 143 ss. e 154 s.; BARCELLONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. cit.*, sub art. 2455-2459, 149 s., 189 s. e 200, e sub art. 2461, 264 s.; VATTERMOLI D., *op. cit.*, 693, 701 e 708; ABRIANI N., *op. cit.*, 1070 s. e 1073; CORSI F., *op. cit.*, 721 s., 730 e 734.

¹³ LIBONATI B., *op. cit.*, 482 ss., 486 e 490.

¹⁴ SPADA P., *op. cit.*, 417 ss.; BARCELLONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. cit.*, sub art. 2452, 62 ss.; GALGANO F.-GENGHINI R., *op. cit.*, 764 e 783; VATTERMOLI D., *op. cit.*, 693; ABRIANI N., *op. cit.*, 1070; CORSI F., *op. cit.*, 731.

¹⁵ COSTI R., *op. cit.*, 111 s.; BARCELLONA E.-COSTI R.-GRANDE STEVENS F., *op. loc. ult. cit.*; GALGANO F.-GENGHINI R., 764 s. e 783; LIBONATI B., *op. cit.*, 482 ss.; ABRIANI N., *op. cit.*, 1070 s.; CORSI F., *op. cit.*, 727.

¹⁶ In argomento, v. CORSI F., *op. cit.*, 726 s. e 735.